

Leo Tripi – Direzione Regionale Lombardia – CONTARP  
Bergamo, 04 maggio 2017



## Avviso pubblico ISI 2016 Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Contenuti degli allegati tecnici  
con quesiti esemplificativi

# **Allegati**

1 – Progetti di investimento

2 – Modelli organizzativi e gestionali

3 – Bonifica da materiali contenenti amianto

4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

# Allegato 1

## Progetti di investimento

## Soluzioni tecniche finanziabili

1. Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati
2. Acquisto di macchine
3. Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati
4. Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta
5. Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici; installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria e impianti di trattamento delle acque reflue

# Tipologie di intervento

## Allegato 1: Progetti di investimento

Sez.	Tipologia di intervento <b>NB - È possibile scegliere una sola tipologia tra quelle di seguito riportate</b>		Punteggio
3	a	Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	80
	b	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	75
	c	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	75
	d	<b>Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe 3 e 4</b>	<b>75</b>
	e	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (L <sub>Aeq</sub> ) e un livello di potenza sonora ponderata A (L <sub>WA</sub> ) inferiori	70
	f	Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta	75
	g	Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni	65
	h	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori <b>valori di emissione vibratoria</b>	65
	i	Acquisto di macchine per l'eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori	65
	l	<b>Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe 2</b>	<b>65</b>
	m	Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio	55
	n	Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione	55
	o	Altro	50

# Soluzioni tecniche e Tipologie di intervento

Soluzioni Tecniche	Tipologia intervento	di	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	m)	n)	o)
Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro		X		X	X				X		X	X		X	X
Acquisto di macchine		X			X	X*		X	X*	X	X	X			X
Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati			X												
Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio								X							
Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici														X	X
Installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria e impianti di trattamento delle acque reflue						X					X				

\*: per interventi di riduzione del rischio rumore e vibrazioni meccaniche è obbligatoria la sostituzione

## Rischio chimico

Ai fini del presente Avviso si intendono per “agenti chimici pericolosi” quelli definiti come tali ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 81/2008 modificato dal d.lgs. 39/2016 (in vigore dal 29/03/2016).




### agenti chimici pericolosi:

- 1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento CE n. 1272/2008, indipendentemente dal fatto che siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
- 2) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII

## Rischio chimico cancerogeno

Ai fini del presente Avviso per “agenti chimici cancerogeni e mutageni” si intendono quelli definiti come tali ai sensi dell’art. 234 del d.lgs. 81/2008, modificato dal d.lgs. 39/2016. (in vigore dal 29/03/2016)



**a) agente cancerogeno:**

**1)** una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di **categoria 1A o 1B** di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**2)** una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'**Allegato XLII** del d.lgs. 81/2008, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;


**b) agente mutagено:**

**1)** una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di **categoria 1A o 1B** di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

# Rischio chimico



Cabine verniciatura



Unità impianto aspirazione

## Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine




Riduzione del rischio rumore, per valori di **esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione**, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un livello continuo equivalente di **pressione sonora ponderato A (L<sub>Aeq</sub>)** e un livello di **potenza sonora ponderata A (L<sub>WA</sub>) inferiori**.

## Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine



Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti le macchine che ricadono nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del d.lgs. 17/2010 (decreto di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE) **nonché i trattori agricoli e forestali**

## Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione di macchine



Ai fini dell'ammissibilità del progetto occorre fornire il valore dell'esposizione giornaliera iniziale A(8) per i lavoratori/mansioni che utilizzano le macchine oggetto della sostituzione. Occorre esplicitare i valori di accelerazione "aw" corpo intero o "ahv" mano braccio riportati nel DVR nella parte relativa al rischio vibrazioni.



## Rischio movimentazione manuale dei carichi

Per attività di movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori si intende quanto previsto dall'art. 167 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

È escluso dal finanziamento, per la presente Tipologia di intervento, l'acquisto di macchine che:

- non abbiano come funzione principale quella di movimentare l'unità di carico, incluso il sollevamento
- svolgano operazioni di movimentazione di unità di carico non correlabili/confrontabili/riconducibili, in termini di peso e dimensioni, con quelle precedentemente condotte dai lavoratori manualmente



## Rischio movimentazione manuale dei carichi





## Rischio movimentazione manuale dei carichi






## Rischio movimentazione manuale dei carichi

Qualora il progetto sia relativo alla riduzione del rischio connesso a diversi compiti di movimentazione manuale dei carichi, si distinguono i due casi seguenti:

- a) per attività di movimentazione manuale svolte in serie, l'indice di rischio da considerare è il Sequential Lifting Index (SLI), riferito alla loro totalità;
- b) per attività di movimentazione manuale diverse svolte in momenti diversi del turno (e/o da persone diverse), l'indice di rischio da considerare (semplice, CLI o VLI) dovrà essere riferito a ciascuna attività.


# Rischio biologico



Ai fini dell'Avviso per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato (secondo la definizione del d.lgs. 206/01), appartenente alle classi di rischio 2, 3 e 4, (come definite all'art. 268 del d.lgs. 81/08), coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (come definiti all'art. 267 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Agente biologico	Classificazione
<i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>	2
<i>Actinomadura madurae</i>	2
<i>Actinomadura pelletieri</i>	2
<i>Actinomyces gereneseriae</i>	2
<i>Actinomyces israelli</i>	2
<i>Actinomyces pyogenes</i>	2
<i>Actinomyces</i> spp	2
<i>Arcanobacterium haemolyticum</i> ( <i>Corynebacterium haemolyticum</i> )	2
<i>Bacillus anthracis</i>	3
<i>Bacteroides fragilis</i>	2
<i>Bartonella bacilliformis</i>	2
<i>Bartonella (Rochalimea)</i> spp	2
<i>Bartonella quintana</i> ( <i>Rochalimea quintana</i> )	2
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	2
<i>Bordetella parapertussis</i>	2
<i>Bordetella pertussis</i>	2
<i>Borrelia burgdorferi</i>	2
<i>Borrelia duttonii</i>	2
<i>Borrelia recurrentis</i>	2
<i>Borrelia</i> spp	2
<i>Brucella abortus</i>	3
<i>Brucella canis</i>	3
<i>Brucella melitensis</i>	3
<i>Brucella suis</i>	3
<i>Burkholderia mallei</i> ( <i>pseudomonas mallei</i> )	3
<i>Burkholderia pseudomallei</i> ( <i>pseudomonas pseudomallei</i> )	3
<i>Cannulobacter fetus</i>	2

## Rischio biologico



Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti **4 gruppi** a seconda del rischio di infezione:

- a) **agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) **agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) **agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) **agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.



## Rischio biologico



Gli interventi riguardano le attività che fanno **uso deliberato** di agenti biologici di **classe 2, 3 e 4** come classificati nell'allegato XLVI del Testo Unico e/o di microrganismi geneticamente modificati.

Le attività che intendono fare **uso deliberato di agenti biologici di classe 2 e 3** devono fare la comunicazione **all'organo di vigilanza territorialmente competente** di cui all'art. 269, quelle che intendono fare **uso deliberato di agenti biologici di classe 4**, oltre alla **comunicazione alla ASL**, devono anche chiedere **l'autorizzazione al Ministero della Salute**.

## Rischio biologico

Ai fini del presente Avviso sono finanziabili le seguenti misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici:


- ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro
- impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria
- realizzazione di superfici idrorepellenti, resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti e agli agenti decontaminanti
- acquisti di cabine di sicurezza/box per la manipolazione dei materiali infetti
- impianti di trattamento degli effluenti



## Altro

La tipologia “Altro” comprende gli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la riduzione di rischi che non sono già compresi nelle precedenti Tipologie di intervento.

Quindi **non possono rientrare nella tipologia «Altro»** i progetti finalizzati a ridurre ad esempio i seguenti rischi:



## Altro




## Sostituzione di macchine

Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere di proprietà dell'impresa alla data di pubblicazione dell'Avviso e devono essere alienate.

Sono previste le seguenti modalità di alienazione di tali macchine a seconda della loro conformità o meno alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento:

- **se conformi**, le macchine sostituite possono essere vendute, permutate o rottamate;
- **se non conformi**, le macchine sostituite possono essere permutate presso il rivenditore/concessionario presso il quale si perfeziona l'acquisto della macchina finanziata o rottamate.



# Allegato 2

## Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

## Tipologie di intervento

Sez.	Tipologie di intervento NB - È possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati		Punteggio
3	a	Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da Sincert nel 2006	90
	b	Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA	90
	c	Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali	80
	d	Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti	80
	e	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del d.lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile	80
	f	<b>Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del d.lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali</b>	80
	g	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014*	75
	h	Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000	70
	i	Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente	70

## Tipologia di intervento f) prassi di riferimento UNI-PdR 22:2016



**FONDAZIONE RUBES TRIVA**  
SICUREZZA - LAVORO - AMBIENTI

La Commissione Valutativa della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva  
ai sensi dell'art. 51-bis e 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**Rilascia**

all'impresa \_\_\_\_\_ (ragione sociale)  
P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE**

della corretta adozione e della efficace attuazione dei requisiti del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Luogo, \_\_\_\_\_

Il Direttore della Fondazione Rubes Triva  
\_\_\_\_\_  
Prot. n.: \_\_\_\_\_  
Valido fino al: \_\_\_\_\_

# Allegato 3

## Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

## Interventi ammissibili

- ❖ **rimozione** di materiali contenenti amianto (MCA) con successivo trasporto e conferimento a discarica autorizzata, anche previo trattamento (stoccaggio temporaneo) in impianto autorizzato
- ❖ interventi effettuati da ditte qualificate (Albo nazionale gestori ambientali):
  - categorie 10A/10B per la rimozione
  - categoria 5 per il trasporto
- ❖ progetto coerente con il Piano di controllo e manutenzione (d.m. 6/9/94)



## Costi ammissibili

A – tutte le spese direttamente necessarie all'intervento nonché quelle accessorie e strumentali indispensabili per la sua completezza

B – spese tecniche nella misura del 10% rispetto ai costi del punto A:

- perizia giurata
- progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati
- direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
- certificazione di verifica, regolare esecuzione, collaudo
- redazione e presentazione del piano di lavoro

**N.B.:** nei preventivi occorre quindi distinguere le voci di costo relative alle spese tecniche (piano di lavoro, direzione lavori, ecc.)

## Costi ammissibili: il caso della bonifica di coperture

**Solo copertura:** max **60 €/mq** di cui

- 30 €/mq per la bonifica dei MCA e le spese edili accessorie;
- 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera)

**Copertura e controsoffitto:** max **90 €/mq** di cui (oltre alle voci precedenti)

- 20 €/mq per la bonifica dei MCA e le spese edili accessorie;
- 10 €/mq per il rifacimento del controsoffitto (acquisto e posa in opera)

**N.B.:** L'asse di finanziamento è dedicato alla **bonifica**. Secondo quanto previsto nell'Allegato 3, i costi di rifacimento sono ammissibili solo in caso di bonifica di coperture e di eventuali controsoffitti nell'ambito del medesimo progetto

## Il calcolo dei punteggi

- dimensioni aziendali: da 7 a 45 punti (tabella 1, sezione 1)\*
- voci di tariffa: da 4 a 40 punti (tabella 1, sezione 2)
- tipologia di intervento: da 80 a 90 punti (tabella 1, sezione 3)
- condivisione con le parti sociali : da 7 a 13 punti (tabella 1, sezione 4)
- bonus regionale per specifici settori ATECO: 5 punti

\*moltiplicati per 0,6 se fatturato superiore ai valori limite indicati

**N.B.:** Il progetto può interessare più tipologie di intervento. In questo caso vanno selezionate **tutte** in fase di domanda. Il punteggio attribuito sarà quello maggiore



## **Quesiti esemplificativi**

Le spese relative alla redazione e presentazione alla Asl del Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/08 sono comprese tra quelle finanziabili?

Sì, le spese per la redazione e presentazione del Piano di lavoro sono finanziabili come spese tecniche e assimilabili.

I costi previsti per tale attività dovranno essere distinti nel preventivo con una voce specifica

## **Quesiti esemplificativi**

Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili?

Sì, nel caso di interventi di sostituzione delle coperture in MCA, i costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono finanziabili, con un valore limite di 30 €/mq comprensivo sia dell'acquisto sia della posa in opera della nuova copertura e degli altri elementi edili necessari per il completamento dell'opera.

## **Quesiti esemplificativi**

In caso di rimozione di coperture in MCA, sono inclusi i costi per il rifacimento delle parti strutturali della copertura (arcarecci, travi, capriate, solai, ecc.)?

Può essere ammesso a finanziamento il rifacimento del solo manto di copertura in quanto costituisce sostituzione del materiale nocivo causa del rischio; sono invece esclusi i costi per il rifacimento degli elementi strutturali del tetto quali orditure, solai, travature e quelli per eventuali nuovi elementi tecnologici integrati quali i pannelli solari e i moduli fotovoltaici.

## Quesiti esemplificativi

Nel caso di rimozione di coperture in MCA, tra le spese accessorie rientrano anche le seguenti?

- lattonerie (scossaline) **[SI]**
- canali di gronda deteriorati **[SI]**
- linee di vita definitive **[NO] (intervento previsto nell'Allegato 1)**
- sicurezza per l'esecuzione del lavoro quali ponti, reti anti caduta **[SI]**

**N.B.:** Le spese ammesse rientrano comunque nei limiti fissati nell'Allegato 3

## **Quesiti esemplificativi**

Nel caso di bonifica di coperture in MCA, le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, ecc.) sono ammissibili solo per la fase di rimozione della copertura?

Le spese edili accessorie sono ammissibili anche per le fasi di rifacimento della copertura, rimozione del controsoffitto in MCA, rifacimento del controsoffitto, nell'ambito dei valori limite previsti nell'Allegato 3.

## Quesiti esemplificativi

Si deve rimuovere un controsoffitto in MCA, in assenza di copertura in MCA.

Quale intervento selezionare e se sono applicate limitazioni alla spese.

Qualora la rimozione di un controsoffitto in MCA costituisca un intervento autonomo in quanto non abbinato alla rimozione di una copertura in MCA, si dovrà selezionare l'intervento **a)** o l'intervento **f)** a seconda delle caratteristiche del materiale e delle modalità di applicazione.

Per il finanziamento di questi interventi valgono le condizioni generali dell'Avviso pubblico, non essendo poste limitazioni particolari nell'Allegato 3.

Allegato 4  
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici  
settori di attività

## Imprese destinatarie

Micro e piccole imprese aventi almeno uno dei seguenti codici ATECO:

- ❖ 56.1 - ristoranti e attività di ristorazione mobile (*tutti i sottocodici*)
- ❖ 56.2 - fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione (*tutti i sottocodici*)
- ❖ 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina (*tutti i sottocodici*)
- ❖ 47.11.40 - minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
- ❖ 47.29.90 - commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati



## Micro e piccole imprese

- fino a 49 dipendenti calcolati come unità lavorative per anno (ULA)
- fatturato minore o uguale a 10 milioni di euro l'anno

## **Importo finanziabile**

- spese direttamente necessarie all'intervento, nonché spese accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza
- spese tecniche e assimilabili (tabella 2)

## Tipologie di intervento

- a) Riduzione rischio taglio/cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature di lavoro
- b) Riduzione rischio caduta
- c) Riduzione rischio ustione da contatto con elementi e/o prodotti ad alte temperature
- d) Riduzione rischio rumore (v. All.1)

**N.B.:** i progetti possono comprendere interventi relativi fino a 3 rischi tra quelli elencati

## Requisiti di "coerenza"

I fattori di rischio relativi alle Tipologie di intervento devono essere:

- ❖ coerenti con l'attività definita dal codice ATECO inserito nella domanda
- ❖ riscontrabili nella valutazione dei rischi

## Soluzioni tecniche finanziabili

1. Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi eventuali interventi impiantistici
2. Acquisto di **attrezzature di lavoro**

## Soluzioni tecniche per tipologie di intervento

Rischio	Acquisto attrezzature di lavoro	Ristrutturazione o modifica ambienti di lavoro
Taglio/cesoiaamento	X	
Caduta		X
Ustione	X	
Rumore	X (solo con sostituzione)	

## Le attrezzature di lavoro

Macchine e apparecchi elettrici che rispettino **TUTTI** i seguenti requisiti:

- rispondenti a d.lgs. 17/10 (direttiva macchine), art.2, c. 2, lett. a, n. 1,2, 4 **oppure** a d.lgs. 86/16 (direttiva bassa tensione)
- finalizzati alla lavorazione di prodotti alimentari
- non usati
- non a uso domestico



## **Le attrezzature di lavoro - requisito 1:**

rispondenza a d.lgs. 17/10, art.2, c. 2, lett. a, n° 1,2,4 **oppure** a direttiva 2014/35/CE

- direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine) recepita dal d.lgs. 17/10
- direttiva 2014/35/CE (direttiva bassa tensione) recepita dal d.lgs. 86/16

**N.B.** l'attrezzatura deve essere corredata dalla dichiarazione CE di conformità a una delle due suddette direttive

## Le attrezzature di lavoro - requisito 2:

finalizzate alla lavorazione di prodotti alimentari

- **ammissibili:** le attrezzature di lavoro che operano una **trasformazione** di prodotti alimentari attraverso, ad esempio, la cottura, la pasteurizzazione, la mescolatura, l'impasto, la trafilatura, il taglio.
- **non ammissibili:** le attrezzature che non determinano una trasformazione dei prodotti alimentari quali, ad esempio, quelle per la conservazione, la pulizia e l'abbattimento termico dei prodotti alimentari

## Le attrezzature di lavoro - requisito 3: non usate



## Le attrezzature di lavoro - requisito 4:

non a uso domestico

- la destinazione d'uso dell'attrezzatura di lavoro è indicata nelle istruzioni di funzionamento ed uso
- **ammissibili:** le attrezzature di lavoro
  - non destinate all'uso nell'ambiente domestico, oppure
  - destinate all'uso in un ambiente assimilabile a quello domestico (es.: negozi, b&b) ma da parte di persone **esperte**
- **non ammissibili:** le attrezzature di lavoro
  - destinate all'uso nell'ambiente domestico
  - destinate all'uso in ambienti simili a quello domestico da parte di persone **non esperte**



## In caso di sostituzione di attrezzature di lavoro

Devono essere rispettati **TUTTI** i seguenti requisiti:

- attrezzature da sostituire di proprietà dell'impresa al **23/12/2016**
- alienazione delle **attrezzature da sostituire** secondo modalità che dipendono dalla conformità o meno alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento
  - se conformi: vendita / permuta / rottamazione
  - se non conformi: permuta presso concessionario / rottamazione

## Riduzione rischio taglio/cesoiamento

(Soluzione tecnica: acquisto attrezzature di lavoro)

Il rischio di **cesoiamento** è presente quando **due parti non affilate** dell'attrezzatura di lavoro si muovono vicine a sufficienza da tagliare una parte del corpo.

Le parti non affilate possono essere entrambe in movimento o una ferma e l'altra in movimento.

Es.: il rischio di cesoiamento può essere presente in una mescolatrice planetaria o in un'impastatrice

## Riduzione rischio caduta / 1

(Soluzione tecnica: ristrutturazione o modifica ambienti di lavoro)

Sono finanziabili:

- rifacimento pavimentazione
- altri interventi volti a eliminare cause di inciampo o scivolamento
  - Es.: rifacimento di grate o eliminazione di scalini

## Riduzione rischio caduta / 2

Caratteristiche nuova pavimentazione (**entrambe** le condizioni):

- valore del **coefficiente di attrito > 0,40** misurato come prescritto dal metodo **B.C.R.A.** in conformità al d.m. 236/1989, punto 8.2.2
- conformità alla norma **DIN 51130** o altre norme riconosciute a livello internazionale per la **classificazione antiscivolo**, in relazione alla destinazione d'uso dei locali; secondo la norma DIN 51130 si ha ad esempio:
  - ristoranti, mense: R10
  - cucine: R10, R11, R12 a seconda della tipologia e delle dimensioni

## Riduzione rischio ustione

(Soluzione tecnica: acquisto attrezzature di lavoro)

Il rischio di ustione da ridurre è quello che può avvenire in caso di contatto con parti calde delle attrezzature di lavoro o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni dei prodotti alimentari

## Riduzione rischio rumore

(Soluzione tecnica: sostituzione attrezzature di lavoro)

Valgono le stesse condizioni fissate per gli interventi secondo l'Allegato 1, con riferimento alle attrezzature di lavoro come definite nell'Allegato 4

## Il calcolo dei punteggi

- dimensioni aziendali: da 25 a 45 punti (tabella 1, sezione 1)\*
- codice ATECO: da 20 a 30 punti (tabella 1, sezione 2)
- tipologia di intervento: da 60 a 75 punti (tabella 1, sezione 3)
- condivisione con le parti sociali : da 7 a 13 punti (tabella 1, sezione 4)

\*per la classe 1-10 dipendenti il punteggio è moltiplicato per 0,6 se il fatturato è superiore a 2 milioni euro/anno (ma inferiore a 10)

**N.B.:** Il progetto può interessare fino a 3 più tipologie di intervento. In questo caso devono essere selezionate **tutte** in fase di domanda. Il punteggio attribuito sarà quello maggiore.

## **Quesiti esemplificativi**

Come si può motivare l'intervento in termini di miglioramento per le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro?

I progetti devono comportare un miglioramento delle condizioni di lavoro relativamente a uno o più (fino a un massimo di 3) dei fattori di rischio indicati. Ciò implica che tali fattori devono essere stati oggetto della valutazione dei rischi e che il progetto presentato permetta una riduzione del rischio presente. A questo fine la sostituzione di attrezzature già in uso è obbligatoria nel caso del rischio rumore ma può essere attuata anche per i rischi taglio/cesoimento e ustione, in coerenza con la valutazione dei rischi.



## Quesiti esemplificativi

È possibile l'acquisto di una cucina a induzione?

Sì, l'acquisto di una cucina a induzione rientra tra le possibili soluzioni tecniche che possono essere adottate per la realizzazione delle tipologie di intervento previste nella Sezione 3 della Tabella 1 dell'Allegato 4 e in particolare per la riduzione del rischio di infortunio da ustione.

Tale rischio può infatti essere presente in caso di contatto con parti calde delle attrezzature di lavoro

## **Quesiti esemplificativi**

È possibile l'acquisto di una cucina a gas?

No, non è ammissibile in quanto le cucine a gas non sono classificabili attrezzature di lavoro così come definite nella nota tecnica di cui all'Allegato 4 al bando

## **Quesiti esemplificativi**

È possibile l'acquisto di una cappa aspirante per la riduzione del rischio rumore?

No, la cappa non è classificabile quale attrezzatura di lavoro così come definita nella nota tecnica di cui all'allegato 4 al bando.

Pertanto essa non è finanziabile, qualunque sia il rischio che si intende ridurre.

## **Quesiti esemplificativi**

In caso di richiesta di una nuova attrezzatura di lavoro per la riduzione del rischio di taglio (p.es. affettatrice) è necessario alienare dall'impresa l'attrezzatura attualmente in uso?

No, per le tipologie di intervento di cui alle lettere a) taglio/cesoiaamento e c) ustione della Sezione 3 della Tabella 1 all'Allegato 4 al bando, non è obbligatorio alienare la/e attrezzatura/e di lavoro. Tale possibilità è comunque una delle scelte adottabili dall'impresa per conseguire la riduzione del rischio.



## **Quesiti esemplificativi**

In caso di richiesta di una nuova attrezzatura di lavoro per la riduzione del rischio rumore è necessario alienare dall'impresa l'attrezzatura attualmente in uso?

Sì, l'alienazione dell'attrezzatura di lavoro attualmente in uso è obbligatoria per la tipologia di intervento d) della Sezione 3, Tabella 1) poiché in tal caso è espressamente richiesta la sostituzione delle attrezzature di lavoro.

## **Quesiti esemplificativi**

È possibile l'acquisto di attrezzature di lavoro integrate con elementi di arredo?

I sistemi integrati sono ammissibili al finanziamento limitatamente ai costi delle attrezzature di lavoro così come definite nella nota tecnica dell'allegato 4 al bando.

## **Quesiti esemplificativi**

Nel caso di un progetto per la riduzione del rischio di caduta in un ristorante è possibile chiedere il finanziamento della nuova pavimentazione non solo per la cucina ma anche per la sala?

Sì, purché nella valutazione dei rischi dell'impresa richiedente sia presente il rischio di caduta per i lavoratori che operano all'interno della sala

## Quesiti esemplificativi

È possibile l'acquisto di una friggitrice pur non essendo in possesso di un'analogia macchina da rottamare in quanto fino ad ora la frittura è stata effettuata con padelle dedicate?

Sì, è possibile. L'acquisto di una friggitrice rientra infatti tra le soluzioni tecniche che possono essere adottate per la realizzazione delle tipologie di intervento previste nella Sezione 3 della Tabella 1 dell'allegato 4 al bando (in particolare per la riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e/o prodotti ad alte temperature) sempreché la lavorazione e il relativo rischio siano presenti nella valutazione del rischio e il progetto presentato comporti una riduzione di tale rischio.

## Quesiti esemplificativi

È possibile presentare un progetto di riduzione del rischio di taglio dovuto a un piano di lavoro che presenta spigoli taglienti con l'acquisto di un'attrezzatura che andrebbe a coprire detto bordo?

No, in quanto il rischio di taglio che deve essere considerato è quello dovuto agli organi di lavorazione in movimento dell'attrezzatura di lavoro e non quello dovuto ad elementi dell'arredamento o ad altri elementi dell'attrezzatura.